



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **52**

Del **27/12/2019**

Oggetto:

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018 E
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE
ART. 20 D. LGS. 75/2016**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 19,00 nella Sala del Consiglio del Comune di Sirolo convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con l'intervento dei Signori:

1) MOSCHELLA FILIPPO	Presente	2) MENGARELLI ALESSANDRO	Presente
3) FABIANI BARBARA	Presente	4) BALDINI PIETRO	Presente
5) MICHELINI MAURO	Presente	6) STRAZZARI SANDRA	Presente
7) ANTONELLI LUCIA	Presente	8) OLIVIERI DANILO	Presente
9) DUBBINI MICHELA	Presente	10) BUGLIONI FABIA	Presente
11) MARINELLI ROBERTO	Presente	12) BABINI PAOLA	Presente
13) MISITI GIUSEPPE	Presente	14)	Presente

Presenti : **13** Assenti: **0**

Presiede il Sig. Dott. Filippo Moschella

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

Sono stati designati scrutatori i Sigg.ri: Strazzari Sandra, Antonelli Lucia, Babini Paola.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, è stata adottata la retroscritta deliberazione

Il Presidente

F.to Dott. Filippo Moschella

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Illustra l'argomento il Sindaco Filippo Moschella.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco Filippo Moschella;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli artt. 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31.12.2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamate



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

- la deliberazione di Consiglio comunale n.44 del 28/09/2017 con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20.12.2018 con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2017;

Ricordato che in tali piani si prevedevano le seguenti misure di razionalizzazione:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Misura di razionalizzazione prevista	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi
01	Conerobus SPA Società per la mobilità intercomunale	0,016648	Alienazione della quote di partecipazione	Dicembre 2019	Nessuno (cessione delle quote a titolo oneroso)

Richiamato altresì il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della Legge 145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:

- dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5);

Tenuto conto che tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, con la conseguenza che:

- le pubbliche amministrazioni che, in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo - sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella sanzione di cui al comma 5 dell'art. 24;
- le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021;

Considerato in particolare, per quanto riguarda le misure di razionalizzazione sopra indicate, che ad oggi risulta la seguente situazione:

- si è avviata la procedura di vendita n. 2057 azioni ordinarie della Società CONEROBUS S.p.A. P. IVA 00122950421, possedute dal Comune di Sirolo, e che i primi tre esperimenti di gara sono andati deserti;
- con determinazione n. 39 del 16.10.2017 è stato indetto il quarto esperimento di asta pubblica per la vendita di num. 2057 azioni della Società Conerobus SPA con approvazione del relativo bando di asta nel quale non risulta espressamente previsto l'esercizio della clausola di prelazione;



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

- con propria determinazione n. 45 del 09.11.2017 si è proceduto all'approvazione del verbale di gara e all'aggiudicazione definitiva dell'asta pubblica per la vendita delle azioni;
- con determinazione n. 48 del 30.11.2017 è stata disposta la revoca in autotutela delle suddette determinazioni n. 39 del 16.10.2017 e n. 45 del 09.11.2017 vista la nota Conerobus SPA del 17.11.2017, nella quale questo Ente viene informato dell'impossibilità da parte della società stessa di dare esecuzione o iscrivere nel libro soci alcun acquisto che non rispetti la disposizione statutaria relativa all'esercizio del diritto di prelazione (art. 5 bis dello Statuto sociale), la Sentenza Consiglio di Stato del 13.04.2017 (N. 01894/2017 REG.PROV.COLL. N. 03806/2016 REG. RIC) e l'operato di altri Enti partecipati che hanno provveduto contestualmente all'alienazione di azioni della società Conerobus SPA in merito all'esercizio della clausola di prelazione, con particolare riferimento alla determinazione del Comune di San Marcello - Area Tecnico Contabile n. 26 del 06.09.2017, nonché al relativo parere legale;

L'amministrazione comunale alla luce di un attento riesame della motivazioni che avevano portato alla decisione di procedere all'alienazione delle quote della suddetta partecipazione, tenuto altresì conto dei quattro esperimenti sopra richiamati, tutti conclusi senza successo, ha ritenuto di non procedere all'alienazione in parola avendo verificato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del TUSP che:

- Conerobus svolge a tutti gli effetti un "servizio pubblico", concretizzandosi in attività volta alla produzione di un servizio in funzione dell'utilità per la comunità locale, in termini di promozione sociale, rispondendo ad esigenze di utilità generale volte a soddisfare interessi collettivi e a garantire il principio della libera circolazione di ogni cittadino sancito dall'art. 16 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il Comune di Sirolo rientra tra i soci fondatori di Conerobus spa, nata nel 1999 dalla trasformazione del "Consorzio Trasporti pubblici della Provincia di Ancona", di cui il Comune stesso faceva parte. La stessa Conerobus Spa ha dato vita nel 2006 ad ATMA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI. Ai sensi del bando di gara pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 2006/S 103-110510 del 01/06/2006 da Conerobus S.p.A., quale stazione appaltante, in applicazione dell'art. 20-bis, comma 1, lett. b) della legge regionale Marche n. 45/1998 e dell'articolo 2615-ter del codice civile, è stata infatti costituita una società consortile per azioni denominata "ATMA Azienda Trasporti e Mobilità di Ancona e Provincia - società consortile per azioni". La suddetta società è stata costituita, ai sensi delle predette norme di legge, a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano, suburbano ed urbano della provincia di Ancona e dei comuni di Ancona, Jesi, Senigallia, Falconara Marittima, Castelfidardo e Sassoferrato. Socio privato di Conerobus in ATMA è TRAN società consortile a responsabilità limitata;
- Conerobus-ATMA garantiscono pertanto oggi il trasporto pubblico utilizzato dagli studenti e dai pendolari permettendo il collegamento con la città di Ancona e i vari comuni della sua provincia, così come il trasporto verso gli ospedali e le strutture sanitarie di cui Sirolo è priva. Il collegamento con la città di Ancona, sede della stazione ferroviaria, mediante i suddetti mezzi pubblici riveste altresì la sua importanza durante la stagione estiva per l'afflusso dei turisti e la fruizione delle spiagge da parte di frequentatori abituali residenti nei comuni limitrofi.

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Dato atto che nella revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018 approvata con atto di Consiglio comunale n. 59 del 20.12.2019 era stata inserita ASTEA SPA quale partecipata indiretta per il tramite della società Centro Marche Acque SRL;

Rilevato tuttavia che la società Centro Marche Acque SRL non è controllata da questa Amministrazione comunale, per cui secondo gli indirizzi del MEF relativi agli adempimenti per la revisione in oggetto, la partecipazione in ASTEA SPA non va comunicata;

Dato atto che, come comunicato dalla società Conerobus SPA con nota del 09.12.2019 non sono necessarie le informazioni relative alle partecipazioni indirette tramite la società medesima, in quanto quest'ultima non è da considerare "in controllo pubblico" come risulta dalla sua esclusione dall'elenco delle società in controllo pubblico diretto o indiretto pubblicato dal MEF;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Precisato che per quanto attiene la Società partecipata direttamente "Centro Marche Acque" srl, costituita nel 2005 a partire dal 27/04/2017 il capitale sociale è stato elevato da € 10.000,00 ad € 2.010.000,00 a seguito di un aumento di capitale sociale mediante conferimento delle azioni dei soci di Astea Spa in seno a C.M.A. Al riguardo è sorto un contenzioso in quanto detto aumento di capitale sociale non è avvenuto con il 100% dei voti favorevoli dei soci così come previsto dallo statuto. I Comuni di Numana, Sirolo, Cingoli e Filottrano hanno perciò instaurato un contenzioso avverso alla deliberazione di aumento del capitale sociale di CMA. A seguito del predetto aumento del capitale sociale la quota del Comune di Sirolo si è ridotta. Inoltre il Comune di Sirolo ha acquisito, conseguentemente, una partecipazione indiretta in seno ad Astea spa;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018, comprensiva anche della specifica relazione in ordine all'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2018, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile per gli Affari generali della I U.O. - Dott.ssa Federica Forastieri;

Visto il favorevole parere contabile formulato dal Responsabile II U.O. - Servizi finanziari Dott.ssa Federica Forastieri;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 12 Consiglieri presenti di cui n. 9 votanti

- voti favorevoli	n.	9	
- voti contrari	n.		
- astenuti	n.	4	Babini - Buglioni - Marinelli - Misiti

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2018, comprensiva anche della specifica relazione in ordine all'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2017, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
4. Di demandare alla Giunta comunale il cordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP.
6. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015.
7. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le Società partecipate dal Comune di cui all'Allegato "A".

Indi stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 12 Consiglieri presenti e n. 9 votanti

- voti favorevoli	n.	9	
- voti contrari	n.		
- astenuti	n.	4	Babini - Buglioni - Marinelli - Misiti



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Il presente verbale viene letto, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Dott. Filippo Moschella

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'*Albo Pretorio Informatico* nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- a) Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'*Albo Pretorio Informatico* del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- b) Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo che si compone di n _____ fogli.

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli